

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA "44^a FOIRE D'ÉTÉ"

Ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7, e successive modificazioni.

ART. 1 FINALITÀ

1. La manifestazione "Foire d'Eté" ha lo scopo di promuovere e pubblicizzare l'artigianato di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione" e successive modificazioni.
2. Essa è riservata ai produttori iscritti nel registro di cui alla legge regionale 2/2003 e successive modificazioni o, nel caso di imprese, a quelle aventi sede legale e unità operativa in Valle d'Aosta per l'esposizione di prodotti realizzati in Valle d'Aosta.
3. La Foire d'Eté disciplinata dalla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 concernente le manifestazioni fieristiche, si svolge il **4 agosto 2012** lungo le vie del centro storico di Aosta. La Foire si sviluppa inoltre attraverso l'iniziativa denominata "Foire d'Eté - L'Atelier", di cui all'articolo 7, che si svolge dal **2 al 5 agosto 2012 compreso**.

ART. 2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il numero massimo degli espositori è fissato in 600 unità. Dal computo sono escluse le imprese partecipanti a "L'Atelier".
2. Sono invitati a partecipare alla Foire d'Eté:
 - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti ad una delle categorie dell'artigianato di tradizione di cui all'articolo 3, d'ora in avanti definito "settore tradizionale";
 - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale citata, d'ora in avanti definito "settore oro e argento, rame, vetro e ceramica".
3. Nel caso in cui i produttori, che hanno risposto agli inviti, siano superiori al limite massimo di 600 come previsto al punto 1, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
 - a) produzione di manufatti appartenenti al settore tradizionale;
 - b) produzione di manufatti appartenenti al settore oro e argento, rame, vetro e ceramica;
 - c) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
 - d) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
 - e) più alto numero di presenze alla Foire d'Eté conteggiate a partire dall'anno 2000 (le edizioni precedenti non saranno considerate);
 - f) maggiore anzianità anagrafica.
4. Nel caso di residua disponibilità di posti, a seguito di domanda da presentarsi in competente bollo, sono ammessi anche altri produttori, professionali e non, iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), ovvero all'art. 7, comma 4 della legge regionale 2/2003, d'ora in avanti definito "settore non tradizionale".

5. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione di cui al punto precedente sia superiore al residuo dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
 - b) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
 - c) più alto numero di presenze alla Foire d'Eté a partire dall'anno 2000 (le edizioni precedenti non saranno considerate);
 - d) maggiore anzianità anagrafica.
6. Gli espositori del settore tradizionale o del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica, intenzionati ad esporre anche manufatti del settore non tradizionale, lo dichiarano nel modulo di accettazione dell'invito. La loro partecipazione alla manifestazione è subordinata alla loro posizione utile all'interno della graduatoria del settore non tradizionale e il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione non tradizionale.
7. Gli espositori del settore tradizionale intenzionati ad esporre anche manufatti compresi nelle categorie del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica devono segnalarlo nel modulo di accettazione dell'invito. In tal caso il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione del settore stesso.
8. L'elenco degli espositori, la cui domanda è accolta, è affisso nei locali della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione entro il 22 luglio 2010.
9. I produttori che dovessero far pervenire una rinuncia alla partecipazione entro e non oltre 5 giorni precedenti la manifestazione possono essere sostituiti da altri appartenenti allo stesso settore, secondo l'ordine di graduatoria se esistente e in subordine da produttori che abbiano presentato domanda in competente bollo oltre il termine previsto; tali adesioni o domande sono prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione.
10. L'adesione alla 44^a Foire d'Eté dovrà pervenire, per posta o via fax al n. 0165/236819 o consegnata a mano, **dal lunedì al venerdì secondo l'orario di apertura al pubblico ovvero dalle 9.00 alle 14.00. Le domande dovranno pervenire entro il 30 aprile 2012** (in tale ultimo giorno l'orario di sportello è prorogato alle ore 16.30) **alla Direzione attività promozionali dell'Assessorato Attività Produttive** (Piazza della Repubblica n. 15 - 11100 AOSTA - Tel. 0165/-274524-274525-274526) oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palazzo regionale – piano terra). In caso di spedizione, farà fede il timbro postale di spedizione.

ART. 3

PRODUZIONE AMMISSIBILE

1. I materiali e le lavorazioni ammissibili per i settori tradizionale ed equiparato al tradizionale, sono quelli definiti dalla Giunta regionale con le seguenti deliberazioni:
 - n. 3601 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni in rame e ceramica,
 - n. 3603 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni tradizionali,
 - n. 4914 del 22 dicembre 2003, riguardante le lavorazioni in oro e argento,
 - n. 3086 del 23 settembre 2005, riguardante i materiali tradizionali ammissibili e le essenze legnose,
 - n. 3876 del 15 dicembre 2006, riguardante i materiali lapidei,
 - n. 2106 del 3 agosto 2007, riguardante il vetro.
2. Nel settore non tradizionale è ammesso l'utilizzo di qualsiasi materiale e lavorazione, purché quest'ultima sia interamente realizzata in Valle d'Aosta con tecniche prevalentemente manuali.

ART. 4

ADESIONE DEI PRODUTTORI DIRETTAMENTE INVITATI

1. I produttori direttamente invitati devono confermare la loro partecipazione restituendo, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, il modulo di “accettazione dell’invito” che gli uffici loro inoltrano, nel quale dichiareranno altresì:
 - a) a quali categorie, fra quelle di cui all’articolo 3 della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni, fanno capo gli oggetti che intendono esporre;
 - b) in caso di produzione di oggetti appartenenti a categorie differenti, la categoria prevalente;
 - c) che i materiali utilizzati e le tecniche impiegate sono quelle ammissibili;
 - d) che espongono solo oggetti di loro produzione.
2. Le adesioni, secondo le istruzioni che sono comunque fornite nella lettera di invito possono:
 - essere consegnate a mano alla struttura regionale competente, oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
 - essere spedite per posta alla struttura regionale competente, nel qual caso fa fede la data del timbro postale di spedizione,
 - essere trasmesse via fax alla struttura regionale competente
3. Eventuali adesioni incomplete possono essere sanate, su richiesta della struttura regionale competente, entro un termine assegnato, pena l’esclusione dalla manifestazione.
4. L’adesione alla manifestazione presuppone:
 - la conoscenza della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni e delle deliberazioni di attuazione della Giunta regionale,
 - la conoscenza del presente regolamento,
 - la consapevolezza delle sanzioni previste per comportamenti non corretti,
 - la disponibilità rispetto ad eventuali sopralluoghi effettuati dalla struttura regionale competente, in accordo con l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition – IVAT o con esperti individuati di volta in volta dal dirigente della struttura competente, presso i laboratori di produzione,
 - l’obbligo di effettuare, su invito, apposite dimostrazioni di lavorazione, atte a verificare le capacità del produttore stesso.

ART. 5

ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI NON DIRETTAMENTE INVITATI

1. Gli aspiranti espositori iscritti al Registro di cui all’art. 8, comma 2, lett. c) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni, ovvero produttori del settore non tradizionale, devono presentare domanda di iscrizione in competente bollo, entro il termine che è fissato dalla struttura regionale competente e che è reso noto attraverso comunicati stampa sui maggiori “media” regionali e con affissione all’apposita bacheca istituita presso la struttura regionale competente. Essi sono tenuti a dichiarare:
 - a) la tipologia degli oggetti che intendono esporre;
 - b) l’impegno ad esporre solo oggetti di loro produzione.
2. Le domande possono:
 - essere consegnate a mano alla struttura regionale competente oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - essere spedite per posta alla struttura regionale competente, nel qual caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.
3. Eventuali domande incomplete possono essere sanate, su richiesta della struttura regionale competente entro un termine assegnato, pena l’esclusione dalla partecipazione alla Foire.
4. L’adesione alla manifestazione presuppone:
 - la conoscenza della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni e delle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione,
 - la conoscenza del presente regolamento,
 - la consapevolezza delle sanzioni previste per comportamenti non corretti,

- la disponibilità rispetto ad eventuali sopralluoghi effettuati dalla struttura regionale competente, in accordo con l'Institut Valdôtain del l'Artisanat de Tradition – IVAT o con esperti individuati di volta in volta dal dirigente della struttura competente, presso i laboratori di produzione,
- l'obbligo di effettuare, su invito, apposite dimostrazioni di lavorazione, atte a verificare le capacità del produttore stesso.

ART. 6

SVOLGIMENTO DELLA FIERA

1. **La “Foire d’Eté” apre alle ore 9.00 e chiude alle ore 19.00.**
2. Gli orari di allestimento e disallestimento, nonché le prescrizioni per il transito veicolare, saranno comunicati agli espositori unitamente all'invio del cartello indicativo del banco/stand.
3. L'esposizione dei banchi avviene lungo le seguenti vie e piazze: Sant'Anselmo, Porta Praetoria, Chanoux, De Tillier, Aubert, Croce di Città, Roncas, De Sales, e Giovanni XXIII; eventuali variazioni del percorso dovute a parziale inagibilità delle vie interessate o conseguenti al numero degli espositori sono adottate dalla struttura regionale competente e debitamente comunicate agli interessati.
4. I cartelli indicativi del banco assegnato sono caratterizzati da colori differenti per i settori artigianato di tradizione, oro, argento, rame, ceramica, vetro e non tradizionale.
5. I cartelli indicativi del banco assegnato sono inviati direttamente ai produttori, professionali e non, al loro domicilio, a cura della struttura regionale competente, per essere esposti in modo ben visibile sul banco, al fine di assicurare l'opportuna informazione ai visitatori e consentire gli opportuni controlli.
6. Gli spazi sono assegnati in applicazione dei seguenti principi:
 - a) salvaguardia, nei limiti del possibile, dell'ubicazione nella precedente edizione (principio della “conservazione del posto” già assegnato) per il solo settore tradizionale ed del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica;
 - b) accorpamento dei banchi appartenenti all'artigianato di tradizione lungo l'asse viario che collega Via Sant'Anselmo con Piazza della Repubblica e la sua intersezione costituita da Via Croce di Città e zone limitrofe;
 - c) assegnazione degli spazi periferici tra quelli destinati all'artigianato di tradizione agli espositori con minore anzianità espositiva ed ai produttori che, pur avendo aderito all'invito, non hanno partecipato all'ultima edizione della Foire d'Eté, senza darne comunicazione, come previsto dall'articolo 9, comma 5 e 6, del presente regolamento;
 - d) creazione di una zona, a prolungamento della zona destinata all'artigianato di tradizione, riservata al settore oro e argento, rame, vetro e ceramica;
 - e) eventuale creazione di una zona, a prolungamento della zona destinata all'artigianato di tradizione, da destinare ai produttori di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. 2/2003 e successive modificazioni.
7. Gli espositori hanno a disposizione, per l'esposizione dei loro manufatti:
 - un banco distribuito dalla struttura regionale competente, della dimensione di circa cm 150x70. E' consentito l'utilizzo di banchi diversi, fino ad un ingombro massimo di cm 200x70;
 - ai produttori del settore mobili dislocati lungo le vie uno spazio di circa cm 300x70.E' vietato il montaggio di scaffalature (alzatine) e tettoie che limitino, anche solo parzialmente, la visione dei retrostanti esercizi commerciali, salvo diverso accordo personale con il commerciante.
8. L'eventuale rinuncia all'assegnazione del banco, anche non motivata, deve pervenire alla struttura regionale competente entro il termine di 5 giorni precedenti la data della manifestazione.
9. La mancata occupazione del banco, senza rinuncia, deve essere giustificata in forma scritta entro i 10 giorni successivi la manifestazione. In assenza di comprovati motivi è prevista comunque la perdita del posto assegnato nelle precedenti edizioni.

10. In caso di decesso di un espositore, è consentita, su domanda anche di uno solo degli eredi, l'assegnazione di un banco "in memoria di...", con mantenimento dell'ubicazione lungo il percorso fieristico, per una sola edizione.
11. E' negata la partecipazione personale a soci ed amministratori di società e cooperative che espongono nel padiglione "Foire d'Eté – L'Atelier" per la presentazione della propria produzione se appartenente ad una delle categorie per le quali la società si presenta all'Atelier. E' invece ammessa la partecipazione di dipendenti di società e cooperative, indipendentemente dal tipo di produzione presentata.

ART. 7

“FOIRE D’ETE’ – L’ATELIER”

1. All'interno della manifestazione è allestito un padiglione "Foire d'Eté – L'Atelier" riservato esclusivamente ai produttori professionali ed ai Maestri Artigiani, limitatamente alle produzioni per cui risultano iscritti nell'Albo dei Maestri Artigiani, per l'esposizione e la vendita di prodotti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2/2003.
2. Il padiglione "Foire d'Eté – L'Atelier", che ha lo scopo di valorizzare e promuovere l'artigianato valdostano praticato professionalmente, nonché la qualifica di Maestro Artigiano si svolge dal 2 al 5 agosto 2012. Gli orari di svolgimento sono determinati dalla struttura regionale competente.
3. Gli assegnatari di spazi nell'Atelier avranno la possibilità di realizzare dimostrazioni delle tecniche manuali per la realizzazione della propria produzione negli spazi e negli orari previsti dalla struttura competente.
4. E' fissato un tetto massimo di espositori pari a 64, in considerazione della disponibilità degli spazi, della dimensione e delle caratteristiche delle strutture commisurate alla superficie della Piazza Chanoux. Per l'ammissione qualora si superi il tetto dei 64 si procede alla formazione di una graduatoria in relazione a:
 - la priorità degli espositori del settore tradizionale rispetto a quelli del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica
 - l'anzianità di partecipazione all'Atelier (edizioni invernali + edizioni estive), graduando, se del caso, i soggetti all'interno del proprio settore di appartenenza. In caso di parità è data precedenza alle imprese con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla L.R. 30.11.2001, n. 34;
 - l'obiettivo di raggruppare in modo omogeneo espositori della stessa categoria produttiva al fine di favorire la migliore distintività collettiva e la relativa più efficace visibilità.

Le imprese di qualunque settore avranno comunque la precedenza rispetto ai Maestri Artigiani non più titolari di impresa.

5. L'Amministrazione regionale fornisce servizi di informazione, vigilanza e pulizia ma non garantisce assistenza agli stand nei quali non è ammesso l'accesso dei visitatori in assenza dei titolari. La presenza degli espositori o di loro incaricati presso gli stand è prevista durante tutto il periodo di apertura ed è comunque obbligatoria nella giornata di svolgimento della Foire d'Eté oltre che nelle altre date e negli orari che sono stabiliti dalla struttura regionale competente e preventivamente comunicata agli espositori. E' consentita la presenza di un solo incaricato per più imprese solo in caso di spazi espositivi condivisi, espressamente concessi.
6. Agli espositori è garantito (esclusi i box riservati ai mobili) un allestimento base composto da volumi espositivi, mensole e bancone; è invece a loro carico l'integrazione e/o la sostituzione degli elementi dell'allestimento base proposto, concordando le modifiche direttamente con l'impresa allestitrice che è individuata dalla struttura regionale competente. Ogni eventuale arredo o allestimento che l'espositore volesse presentare in modo autonomo dovrà essere preventivamente approvato, in forma scritta, dalla Direzione competente; l'inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporterà l'applicazione di sanzioni. Durante i periodi di presenza obbligatori gli espositori o i loro incaricati sono tenuti ad abbassare il cordone di delimitazione dello stand e ad assicurare un presidio costante che consenta al visitatore di identificare il referente dell'azienda.

7. I produttori professionali che partecipano all'iniziativa possono, mediante domanda in competente bollo, ottenere anche un banco lungo il percorso della Fiera.
8. L'adesione all'invito a partecipare, unitamente alla ricevuta del deposito della cauzione, deve essere presentata entro il termine fissato dalla struttura regionale competente. Tale termine è comunicato nella lettera di invito. Entro la stessa data devono essere richiesti eventuali abbinamenti e/o condivisione di spazi.
9. Nel settore tradizionale sono individuate 3 distinte aree, in presenza di almeno dieci espositori per ogni area:
 - mobili (eventualmente porte o serramenti che possono essere ammessi solo se presentano caratteristiche tali da essere elemento da arredo);
 - sculture (esclusivamente pezzi unici come da definizione DGR n. 3603 del 6.10.2003), sono pertanto esclusi le riproduzioni seriali e gli oggetti d'uso che conservano la propria funzione, ancorché scolpiti;
 - oggettistica (produzioni artigianali delle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f), h) ed i) della l.r. 2/2003.
10. E' inoltre individuata un'unica area per i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale citata: rame, ceramica, vetro, oro e argento.
11. La superficie è assegnata d'ufficio in base ai seguenti criteri:
 - 12 mq circa per ogni mobiliere
 - 8 mq circa per ogni scultore
 - 8 mq circa per ogni produttore di oggettistica, sia tradizionale appartenente al settore oro, argento, rame, vetro e ceramica ;(eventuali variazioni della superficie degli stand, in relazione al numero totale degli espositori e della superficie disponibile della struttura espositiva, sono decise dalla struttura regionale competente).
12. Gli spazi destinati alle 4 categorie saranno opportunamente evidenziati in modo cromatico.
13. Tutti gli spazi saranno rivolti verso l'esterno della struttura. L'assegnazione delle differenti aree sarà stabilita dalla struttura regionale competente anche in relazione alle domande pervenute per le diverse aree.
14. L'assegnazione degli stand avviene attraverso le seguenti modalità e procedure :
 - a) sono formate distinte graduatorie per aree: 1 per i mobili, 1 per le sculture, 1 per l'oggettistica e 1 per il settore oro, argento, rame, vetro e ceramica;
 - b) i partecipanti sono invitati ad un incontro nel quale si procede all'assegnazione degli spazi su chiamata in ordine di graduatoria; in caso di parità di graduatoria, la precedenza è data alle imprese in possesso della qualifica di "maestro artigiano" e, in subordine, a sorteggio da eseguirsi al momento;
 - c) alle imprese ed ai maestri artigiani assenti all'incontro, gli spazi saranno successivamente assegnati d'ufficio nelle aree di competenza;
 - d) in caso di abbinamento fra due imprese la posizione in graduatoria sarà in funzione dell'anzianità media (somma dell'anzianità delle 2 imprese diviso 2);
 - e) all'interno di ognuna delle 3 aree del settore tradizionale (mobili – sculture – oggettistica), su richiesta, è possibile la concessione di spazi contigui per i produttori aderenti ad una unica associazione (che abbia depositato atto costitutivo e statuto presso l'Assessorato attività produttive); in tal caso la scelta degli spazi sarà effettuata in base all'anzianità media di tutti i richiedenti;
 - f) in caso di abbinamento fra produzioni tradizionali differenti, la posizione in graduatoria sarà considerata nell'area oggettistica, in caso di abbinamento fra settori tradizionale e settore oro, argento, rame, vetro e ceramica, la posizione in graduatoria sarà considerata in quest'ultimo settore;
 - g) in caso di abbinamento o raggruppamento espressamente richiesto nell'adesione alla manifestazione, all'incontro suddetto sarà sufficiente la presenza di un solo artigiano.
15. La superficie effettivamente assegnata è comunicata direttamente ai partecipanti in occasione dell'incontro succitato.

16. Almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, la struttura regionale competente comunica ai partecipanti le date e gli orari per l'allestimento degli stand. Gli espositori sono tenuti a non allontanarsi dallo stand fino ad avvenuta comunicazione dell'esito favorevole del sopralluogo effettuato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
17. Il controllo sull'ammissibilità della produzione esposta è effettuato ai sensi del successivo articolo 8.
18. La mancata partecipazione, dovuta esclusivamente a gravi e documentati motivi, deve essere segnalata tempestivamente alla struttura regionale competente e comunque almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, pena l'esclusione dalle manifestazioni organizzate dalla struttura regionale competente per un periodo di 14 mesi.

ART. 8 VIGILANZA

1. La vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione è svolta:
 - dal personale della struttura regionale competente per la regolare occupazione dei banchi e degli spazi assegnati;
 - dai membri esperti della commissione tecnica dell'IVAT, eventualmente integrata da esperti individuati dall'Amministrazione regionale, per l'ammissibilità della produzione esposta.
2. Gli incaricati della vigilanza sono autorizzati, in caso di presunte violazioni contestate verbalmente agli espositori, a fotografare la produzione non conforme, unitamente al cartello indicativo del banco assegnato. Le fotografie sono pertanto allegate al verbale complessivo consegnato alla struttura regionale competente per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 9.
3. Gli incaricati della vigilanza sono altresì autorizzati, in caso di dubbio sull'autenticità della dichiarazione relativa ai materiali utilizzati, a prelevare l'oggetto esposto contestato, rilasciandone ricevuta, per effettuare esami di laboratorio.
4. Gli incaricati della vigilanza, rispettivamente alle funzioni loro assegnate, possono imporre la rimozione di manufatti non ritenuti ammissibili.

ART. 9 SANZIONI

1. E' previsto il ritiro del cartello indicativo del banco assegnato e l'allontanamento immediato dalla fiera, da parte del personale della struttura regionale competente, nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda di partecipazione; in tale caso è prevista anche l'adozione dei provvedimenti di legge;
 - b) rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari, a seguito di segnalazione dell' esercente commerciale e di verifica del personale della struttura regionale competente;
 - c) spostamento del banco fuori dagli spazi assegnati, senza autorizzazione da parte del personale della struttura, appositamente annotata sul cartello indicativo del banco assegnato;
 - d) cessione del banco assegnato a persona non ammessa a partecipare.
2. E' previsto il diniego alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla struttura regionale competente per un periodo di 14 mesi nei seguenti casi:
 - accertamento di dichiarazioni non veritiere;
 - cessione del banco a persona non ammessa a partecipare;
 - rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari a seguito di segnalazione dell' esercente commerciale e gli arredi non autorizzati, a seguito di constatazione dal personale della struttura regionale competente;
 - rifiuto di rimuovere il materiale riconosciuto come inammissibile dall'apposita commissione;
 - mancata segnalazione dell'impossibilità a partecipare a "L'Atelier" almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

3. In caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione viene come di seguito maggiorata:
 - per le infrazioni di cui al punto 1, lettera c), è previsto il diniego a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla struttura competente per un periodo di 14 mesi;
 - per le infrazioni di cui al punto 2, il diniego a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla struttura competente per un periodo di 28 mesi.
4. E' prevista la perdita della conservazione del posto, nei seguenti casi:
 - mancata occupazione del banco assegnato, non dovuta a comprovati motivi;
 - mancata esposizione del cartello indicante la produzione in serie di cui all'art. 10, comma 2;
 - mancata o falsa compilazione della scheda indicativa dei materiali utilizzati, ai sensi dell'art. 10, comma 3;
 - abbandono del banco assegnato prima del termine della manifestazione, in assenza di comprovati motivi, da comunicare alla struttura competente entro 10 giorni successivi alla manifestazione.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono contestate in forma scritta da parte della struttura regionale competente, dopo la conclusione della manifestazione.
6. A seguito di presentazione di produzione non conforme contestata per due volte in un biennio (decorrente dalla prima contestazione) sarà sospesa l'iscrizione dal registro dei produttori per un periodo di sei mesi, come disposto dall'articolo 8, comma 7bis della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni.

ART. 10

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Nel rispetto del disposto della legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" che, tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, riconosce, ai consumatori ed agli utenti, come fondamentali i diritti alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad un'adeguata informazione e corretta pubblicità, gli espositori sono tenuti a segnalare, tra la produzione esposta sui banchi o negli stand, quella realizzata mediante il ricorso a lavorazioni in serie.
2. La segnalazione deve essere fatta esponendo **IN MODO BEN VISIBILE** il cartello, inviato dalla struttura regionale competente insieme a quello indicativo del banco, oppure altro apposito cartello informativo, realizzato a cura del produttore interessato, che evidenzia le lavorazioni in serie all'interno del processo produttivo.
3. Gli espositori del settore tradizionale devono altresì compilare e tenere a disposizione degli organi di vigilanza e degli utenti la scheda indicativa dei materiali utilizzati, tra quelli individuati come ammissibili dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 3086 del 23 settembre 2005 e 3876 del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni.
4. Gli espositori di prodotti tessili appartenenti al settore tradizionale, qualora utilizzino tessuti a composizione mista, devono indicare la composizione e le percentuali delle fibre utilizzate.